

**ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.**

Delibera n. 28/26

SEDUTA COMMISSARIALE N. 7

giorno: 08

mese: luglio anno 2026

P R E S E N T I

Commissario Straordinario

Dott. Roberto Rizzo

Collegio Straordinario Sindacale:

Presidente

Dott. Leonardo Roccella

Componente

**Dott.ssa Agata Rubino
(collegata in video-conferenza)**

Direttore Generale

Dott. Giacomo Terranova

Segretario

Avv. Donata Guaia

Assente: Dott. Marco Fiorella -componente Collegio Sindacale Straordinario

TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO – ~~GIUDIZIO N. 12345/2023~~/ IRCA E NEI
CONFRONTI DELL'INPS – DETERMINAZIONI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: *"Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias"*;

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale n. 25/2024, che disciplina il trasferimento del personale degli enti soppressi al nuovo Istituto IRCA;

VISTA la delibera C.d.A. IRCA n. 14/25 del 12.11.2025, approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 7 del 12.01.2026 avente ad oggetto l'approvazione del Ruolo Unico del Personale dell'IRCA;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia Barbagallo del 28.04.2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto dell'IRCA;

VISTO il ricorso proposto contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, con atto notificato in data 04.09.2023 ad istanza del Sig. ~~Madonia Francesco~~, dipendente dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. ~~De Santis~~, tendente al riconoscimento in favore del ricorrente all'inquadramento a far data a far data dal 01.05.2019 (ovvero da altra data ritenuta corretta) nella qualifica di Capo Ufficio 4° grado ovvero Quadro Direttivo di 4° livello ex Capo Ufficio livello retributivo 12 con la conseguente liquidazione di differenze retributive e versamento di contributi previdenziali, oltre alla condanna dell'Ente alle spese del giudizio, al quale l'IRCAC con delibera C.d.A. n. 6696 del 22.02.2024 per tutti i motivi ivi indicati, ha deliberato di resistere affidando le sue difese all'Avv. ~~De Santis~~;

VISTI gli atti del giudizio ed, in particolare:

1) la sentenza non definitiva n.226/2026 emessa in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando ha dichiarato il : *"diritto del ricorrente all'inquadramento come Capo Ufficio – 4° Grado (Quadro Direttivo di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12) sin dall'1.04.2019, con diritto a percepire le differenze retributive decorrenti dall'1.1.2019, oltre accessori come per legge, nonché quelle contributive nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale"*, rinviando con separata ordinanza alla nomina di un consulente contabile per il calcolo delle effettive spettanze economiche del lavoratore;

2) la sentenza n. 3801/2026 emessa in data 09.06.2026, pubblicata in data 15.01.2026, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, ha condannato l'Ente a:

- a) corrispondere al ricorrente la somma di € 22.252,65 oltre accessori di legge dal 01.05.2026 sino al soddisfo, nonché le spese di lite liquidate in complessivi € 632,70 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- b) pagare all'INPS le spese di lite liquidate complessivi € 313,20 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- c) pagare le spese per la Consulenza Tecnico di Ufficio liquidate in € 60,00 oltre accessori.

SENTITO in audizione in seno alla seduta commissariale n. 7/26 del 30.06.2026 il difensore dell'Ente, Avv. ~~Sebastiano Romano~~ in ordine alle determinazioni da assumere in relazione alle suddette sentenze;

CONSIDERATO quanto osservato dal predetto professionista in ordine:

- alla sussistenza di motivi d'impugnazione delle stesse sentenze innanzi alla competente Corte di Appello di Palermo;

- all'aleatorietà dell'eventuale proponendo giudizio ed ai connessi tempi di definizione dello stesso non inferiori a due anni;
- alla necessità, essendo i suddetti provvedimenti provvisoriamente esecutivi, di procedere in ogni caso, salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione e ragione dell'Istituto nascente in caso di accoglimento dell'eventuale proposto ricorso in appello, all'inquadramento del Sig. ~~Stefano~~ a Capo Ufficio – 4° Grado (Quadro Direttivo di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12) sin dall'1.04.2019 ed alla corrispondenza in suo favore, salva ripetizione, delle differenze retributive liquidate con la citata sentenza n. 3801/2026 oltre che delle spese di lite come giudizialmente liquidate in suo favore, ferma restando la corresponsione in favore dell'INPS di ogni ulteriore onere contributivo dovuto e delle spese di lite, nonché il pagamento delle spese per la Consulenza Tecnica di Ufficio;

ATTESE tutte le suddette osservazioni che indurrebbero ad impugnare i predetti provvedimenti giudiziari, anche in considerazione del cospicuo importo da liquidare al suddetto dipendente e delle ulteriori somme che verrebbero poste a carico dell'Istituto in caso di soccombenza nel giudizio di appello;

RITENUTO, tuttavia, anche in considerazione di altri intervenuti provvedimenti giudiziari relativi al riconoscimento di mansioni superiori che hanno visto in molti casi ed in diversi gradi di giudizio soccombente l'Ente convenuto con consistenti esborsi di somme in favore della parte vittoriosa, poter avviare con controparte per il tramite dell'Avv. ~~Stefano~~ delle trattative finalizzate a contenere le condanne dell'Istituto a termini e condizioni più favorevoli per l'Ente;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti giudiziari non sono stati ancora notificati da controparte e che gli stessi possono essere oggetto d'impugnazione da parte dell'Istituto

entro il termine di sei mesi a far data dal 15.06.2026, decorso il quale gli stessi passeranno in stato di cosa giudicata;

VISTA la proposta del Direttore Generale di conferire all'Avv. ~~Christian Marone~~ i seguenti mandati professionali:

- 
- esplorare con il legale del Sig. ~~Antonio Marone~~ la disponibilità ad addivenire, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa nota d'incarico, ad un accordo transattivo, oggetto di successiva deliberazione da parte dell'Istituto, nei limiti maggiormente favorevoli per l'Ente ed in ogni caso con una congrua riduzione di somme da corrispondere a controparte;
 - in difetto della sottoscrizione del relativo accordo, previa trasmissione del preventivo di spesa calcolato secondo i parametri minimi indicati nel D.M. n.147 del 13.08.2022 e s.m.i. per le cause innanzi alla Corte di Appello con valore da € ~~52.800,00~~ ad € ~~27.350,00~~ decurtati del 50% oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso del Contributo Unificato per l'iscrizione della causa a ruolo da pagare in relazione alle fasi del giudizio e previa delibera commissariale, procedere in nome e per conto dell'IRCA all'immediata impugnazione entro i termini di legge delle suddette sentenze contraddistinte con i nn. 226/2026 e 3801/2026, fermo restando ogni adempimento a carico dell'Ente discendente dalla provvisoria esecutorietà dei suddetti provvedimenti giudiziari;

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale;

CON i poteri conferiti con Decreto Presidenziale n. 33/Serv. 1°/S.G. del 9 febbraio 2026;

DELIBERA N. 28/26

Per i motivi di cui in premessa ed a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente di:

- 1) di prendere atto del contenuto della sentenza non definitiva n.226/2026 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026 in seno al procedimento RGLAV 9302/2023 e del contenuto della sentenza n. 3801/2026 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 09.06.2026 in seno al procedimento RGLAV 9302/2023, pubblicata in data

15.01.2026, atti intervenuti nel giudizio per il riconoscimento di mansioni superiori e liquidazione di differenze retributive e contributive proposto dal Sig. [REDACTED] contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, entrambe sfavorevoli all'Ente;

- 2) di conferire mandato al legale dell'Avv. [REDACTED] di esplorare con il legale del Sig. [REDACTED] la disponibilità ad addivenire, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa nota d'incarico ad un accordo transattivo, oggetto di successiva deliberazione da parte dell'Istituto, nei limiti maggiormente favorevoli per l'Ente ed in ogni caso con una congrua riduzione di somme da corrispondere a controparte;
- 3) di conferire, fin da ora all'Avv. [REDACTED], in caso di mancato raggiungimento con controparte di un accordo transattivo, l'incarico professionale di impugnare innanzi la competente Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro, entro i termini di legge, le seguenti sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo:
- sentenza non definitiva n.226/2026 emessa in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026;
 - sentenza n. 3801/2026 emessa in data 09.06.2026, pubblicata in data 15.01.2026;
- 4) di riconoscere al predetto professionista, in caso di intervenuta impugnazione dei suddetti provvedimenti giudiziari, un compenso per le varie fasi del giudizio secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.147 del 13.08.2022 e s.m.i. per le cause innanzi alla Corte di Appello con valore da € 52.000,001 ad € 260.000,00 decurtati del 50% oltre spese forfetarie, IVA e CPA e rimborso del Contributo Unificato per l'iscrizione della causa a ruolo da pagare in relazione alle fasi del giudizio;
- 5) di dare mandato al Direttore Generale a provvedere in caso di intervenuta

impugnazione dei suddetti provvedimenti giudiziari a porre in essere tutti gli adempimenti discendenti dalla provvisoria esecutorietà degli stessi quali:

- l'inquadramento del Sig.  a Quadro Direttivo di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12) sin dall'1.04.2019;
 - l'adeguamento della retribuzione mensile;
 - il pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite riconosciute;
 - l'accantonamento, nei modi previsti dalle vigenti leggi, il trattamento di fine rapporto maturato;
 - il versamento all'Inps dei dovuti contributi previdenziali nei termini indicati dal Giudice del Lavoro;
- 6) di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente liquidate in favore del Consulente Tecnico di Ufficio.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesa l'esigenza di definire le attività ivi previste entro il termine di passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate.

IL SEGRETARIO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

